

B. Circolari della Camera Esecuzioni e Fallimenti
del Tribunale federale
(1896-1911).

7. N. 7 del 15 novembre 1899.

Effetti dell'op-
posizione dopo
il termine
legale.

In un caso speciale che abbiamo avuto a decidere poco fa, ci si è presentata la questione di sapere quali siano gli effetti delle opposizioni sollevate dopo il termine legale riguardo agli atti di esecuzione compiuti posteriormente al precetto esecutivo, in particolare riguardo ai pignoramenti. Nel caso accennato non è stato necessario di decidere la questione. Ma la sua importanza pratica ci ha indotti a far conoscere alle Autorità di sorveglianza ed agli Uffici di Esecuzione il nostro modo di vedere a tale riguardo. *Noi stimiamo cioè che l'ammissione dell'opposizione dopo il termine legale impedisce semplicemente ogni atto ulteriore di esecuzione, ma che gli atti già compiuti non sono da considerarsi come nulli per solo fatto dell'opposizione avvenuta.*

Questo modo di vedere è il solo conforme al dispositivo dell'art. 78 LE e F il quale, pel posto che occupa, si applica anche alle opposizioni sollevate dopo il termine legale. Lo stesso si giustifica inoltre pel riflesso che i creditori che hanno ottenuto un pignoramento non devono, pel fatto che il debitore solleva opposizione dopo spirato il termine, essere privati del rango che hanno ottenuto colla loro diligenza e che avrebbero potuto conservare, sia domandando immediatamente il rigetto dell'opposizione, sia intentando e conducendo rapidamente l'azione giudiziaria, se l'opposizione fosse stata sollevata entro i termini legali:

Tuttavia è evidente che i pignoramenti avvenuti non possono essere mantenuti che a titolo provvisorio, il loro mantenimento definitivo essendo subordinato alla condizione che il creditore faccia il necessario per far pronunciare il rigetto dell'opposizione. La situazione è analoga a quella che si presenta in caso di sequestro. Questa somiglianza fa sì che si possa applicare per analogia il disposto contenuto all'art. 278, al. 4. LE e F. Nel caso pertanto che l'opposizione sia stata ammessa, malgrado la scadenza del termine, *invitiamo gli Uffici di Esecuzione a fissare ai creditori in favore dei quali è già avvenuto un pignoramento, un termine di dieci giorni perchè abbiano o a domandare il rigetto dell'opposizione, o ad adire i tribunali per far riconoscere il loro credito, ritenendosi, in caso di omissione, il pignoramento avvenuto come nullo.*

8. N. 14 del 6 febbraio 1905.

L'art. 15 LE e F dà facoltà al tribunale federale, quale superiore Autorità di sorveglianza, di chiedere alle Autorità cantonali rapporti annuali sulle operazioni in materia di esecuzione e fallimento. Rapporto annuale delle Autorità cantonali di vigilanza.

Il Tribunale federale ha risolto di far uso di questo suo attributo e di invitare le Autorità cantonali ad inoltrargli d'ora innanzi annualmente un rapporto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Tribunale federale desidera di essere informato specialmente:

1. sulle ispezioni della gestione degli uffici E. e F. praticate durante l'anno (art. 14) e sul loro risultato;
2. sull'attività spiegata dalle Autorità cantonali inferiori di vigilanza come istanze di ricorso. Una tabella statistica dalla quale risulti segnatamente il numero dei ricorsi e la loro durata, sarà unita al rapporto;
3. sull'attività in materia di ricorsi dell'Autorità cantonale superiore, con tabella come al N. 2;
4. sulle eventuali misure disciplinari prese riguardo a funzionari ed impiegati;
5. sulle istruzioni ecc. impartite agli Uffici dall'Autorità cantonale di vigilanza e sulle difficoltà prodottesi eventualmente nell'applicazione della legge.

9. N. 15 del 16 febbraio 1906.

Da una comunicazione pervenutaci da parte dell'Autorità superiore di vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti di un Cantone, risulta che diversi Uffici di esecuzione trovansi nell'incertezza sulla questione di sapere come debba interpretarsi l'art. 70 al. 2, LE e F nonché gli art. 8-10 della tariffa delle spese in rapporto al disposto dell'art. 70, al. 2, già citato. Esecuzione simultanea contro più debitori e spese relative.

Sembra che quest'ultimo sia spesso interpretato nel senso che, nei casi di esecuzioni simultanee contro più condebitori (non aventi un rappresentante comune), basti allestire un unico precetto esecutivo, con altrettanti doppi o copie ad uso del debitore, quanti sono i condebitori escussi e spedirne al creditore un solo esemplare, munito della relazione della effettuata notificazione ai diversi debitori.

Questo modo di vedere è erroneo. Allorchè l'esecuzione è diretta contro diversi condebitori, non si tratta di un'esecuzione unica, ma di altrettante esecuzioni distinte, quanti sono i condebitori escussi. In ciascuna di esse, l'Ufficio deve dun-